



# PROVINCIA DI MANTOVA

## DETERMINAZIONE n° 689


TUTELA AMBIENTALE  
RIFIUTI E INQUINAMENTO  
Proponente: GALEAZZI GIAN PAOLO

CENTRALE DI OSTIGLIA	
Prot. N.	73800
Class. N.	
Data	17 LUG. 2003

**OGGETTO:**

DITTA ENDESA ITALIA S.R.L.-RINNOVO, CON VARIANTI NON SOSTANZIALI, E VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO, PER IL DEPOSITO PRELIMINARE E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO PRESSO C.T.E. OSTIGLIA

L'atto si compone di 16 pagine  
di cui 12 pagine di allegati,  
parte integrante.



## PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A MARUOCCHI ROSSELLA FUNZIONARIO  
DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL SETTORE AMBIENTE,  
IN DATA 17/07/03 ALLE ORE 10,10 PROVEDE A NOTIFICARE  
NELLE MANI DEL SIG. BREGGIANI MATTEO, LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,  
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 689  
DEL 10/04/03

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la L.R. 7 giugno 1980, n. 94;
- il R.R. 9 gennaio 1982, n. 3;
- il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

Preso atto che la Ditta ENDESA ITALIA S.r.l. - Centrale Termoelettrica Ostiglia - con sede legale in Roma, Via Mangili n.9, ha presentato istanza, in atti provinciali prot. n. 75881 del 09/12/2002, tendente ad ottenere:

- il rinnovo dell' autorizzazione all' esercizio dell' impianto e delle inerenti operazioni di smaltimento mediante deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con provvedimento provinciale prot. n. 6483/97 del 11/02/1998 rilasciato a ENEL S.p.A. - Centrale Termoelettrica Ostiglia - e successive modifiche;
- l' introduzione delle operazioni di messa in riserva (R13) per alcuni rifiuti, già autorizzati con il deposito preliminare, senza variazioni di tipologie;
- la variazione della ragione sociale in ENDESA ITALIA S.r.l.;


Richiamate:

- l' autorizzazione della Provincia prot. n. 6483/97 del 11/02/1998 "Ditta ENEL S.p.A. Centrale Termoelettrica di Ostiglia rinnovo autorizzazione per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la Determina n. 520 del 25/05/1998 inerente correzioni di errori materiali del provvedimento prot. n. 4848/97 del 12/02/1998;
- la Determina n. 1596 del 14/12/1998 relativa alla variazione di codici CER già autorizzati con provvedimento prot. n. 6483/97 ed all'introduzione di due nuovi codici CER;
- la Determina n. 375 del 17/04/2000 "Volturazione a nome della Ditta ELETTRROGEN S.p.A. dell'autorizzazione prot. n. 6483/97 del 11/02/1998 e delle Determine n. 520 del 25/05/1998 e n.1596 del 14/12/1998 rilasciate alla Ditta E.N.E.L. S.p.A. C.T.E. di Ostiglia";
- la D.G.R. 24 settembre 1999, n. VI/45274, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all' esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca delle DD.G.R. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99" come integrata con D.G.R. 4 febbraio 2000, n. 48055";

Richiamata la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, avente per oggetto: "Indicazioni per la corretta applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti" al fine della transcodifica dei rifiuti precedentemente autorizzati;

Preso atto dell' istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici, si precisa che:

- le caratteristiche dell' impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e le quantità di rifiuti trattati, sono riportate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- le quantità già autorizzate con i provvedimenti sopra citati sono le seguenti:
  - rifiuti speciali non pericolosi 10.302,05 t;
  - rifiuti speciali pericolosi 240,25 t;
- la messa in riserva (R13), al posto del deposito preliminare (D15), richiesta per alcune delle



tipologie già autorizzate, è da considerare variante non sostanziale migliorativa, in quanto attività di recupero che non cambia le tipologie di rifiuti già trattate;

- per alcune tipologie di rifiuti viene diminuito il quantitativo massimo stoccato;
- il rapporto peso/volume della tipologia con codice CER 060503 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui alla voce 060502) è pari a 1,4;
- l' introduzione del codice CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603), appartenente alla sottocategoria CER 1706 (materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto), già autorizzata in precedenza, non comporta nessun aumento quantitativo ed è pertanto da considerare variante non sostanziale;
- la Ditta non ha richiesto varianti sostanziali;
- la Ditta in precedenza risultava esonerata dalla prestazione di garanzia fidejussoria in quanto Società a prevalente capitale pubblico; attualmente la Ditta risulta invece a capitale privato e soggetta alla sopracitata prestazione;
- l'ammontare totale della garanzia fidejussoria che la Ditta dovrà prestare a favore della Provincia è determinata in 908.699,28 Euro ed è relativa a:
  - a) messa in riserva e deposito preliminare di 95,1 mc di rifiuti speciali pericolosi, di cui:
    - 2,7 mc di rifiuti pericolosi contenenti PCB pari a 4.906,34 Euro,
    - 92,4 mc di altri rifiuti pericolosi pari a 28.632,03 Euro;
  - b) messa in riserva e deposito preliminare di 5.648,75 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 875.160,91 Euro;

Vista la D.G.R. 24 aprile 2002, n. 8882 relativa all' individuazione dei criteri per la determinazione dell' importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., l' ammontare totale degli oneri che la ditta deve versare alla Provincia, per l' istruttoria tecnica e per il controllo durante l' attività, è corrispondente a Euro 1.600,00 ed è relativo alle seguenti tipologie istruttorie:

- rinnovo autorizzazione all' esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, pari a 23 ore x 50,00 Euro = 1.150,00 Euro;
- varianti non sostanziali ad impianto esistente, pari a 6 ore x 50,00 Euro = 300,00 Euro;
- volturazione pari a 3 ore x 50,00 Euro = 150,00 Euro;

Visto il provvedimento dirigenziale, Prot. n. 80386 del 31/12/2002, con il quale allo scrivente è stato attribuito l' incarico di Responsabile P.O. del Servizio Rifiuti e Inquinamento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell' autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell' art.28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. di volturare l' autorizzazione n. 375 del 17/04/2000, precedentemente intestata alla ditta Elettrogen S.p.A., a nome della Ditta ENDESA ITALIA S.r.l.;
2. di rinnovare, ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs. 22/97, alla Ditta ENDESA ITALIA S.r.l. - Centrale Termoelettrica Ostiglia - con sede legale in Roma, Via Mangili n.9, l' esercizio delle operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l' impianto sito in Ostiglia - S.S. 12 Abetone Brennero Km. 239 e Strada Comunale Vignale, precedentemente autorizzato con determinazione provinciale n. 6483/97 del 11/02/1998;
3. di autorizzare la ditta ENDESA ITALIA S.r.l. alla realizzazione delle varianti non sostanziali



all' impianto citate in premessa, alle condizioni e prescrizioni di cui all' allegato A e con le precisazioni e la planimetria di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che ai sensi dell' art.28, comma 3, del D.L.vo 22/97 e s.m.i., l' autorizzazione all' esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e l' istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell' art.9 della L.R. 94/80 e dell' art.28 del D.L.vo 22/97 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell' attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di far presente che l' attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell' art.10 della L.R. 94/80 e dell' art.16 del R.R. 3/82; per tale attività la Provincia, ai sensi dell' art.20, comma 2, del D.L.vo 22/97 e s.m.i., può avvalersi dell' A.R.P.A.;
7. di disporre che, in fase di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell' istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l' impianto e l' A.R.P.A.;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di disporre che la Ditta dovrà presentare una fidejussione, dell' importo pari a 908.699,28 Euro, utilizzando lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 24 settembre 1999, n. 45274; tale garanzia dovrà essere prestata entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente atto;
10. di stabilire che l' efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato, ed è subordinata all' accettazione della fidejussione, da parte della Provincia di Mantova, oltre alla presentazione del pagamento degli oneri dell'istruttoria pari a Euro 1.600,00;
11. di disporre che il presente atto sia notificato al soggetto interessato trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al Comune di Ostiglia ed all' A.R.P.A. di Mantova;
12. di dare atto che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.


Mantova li, 10/04/03


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Giampaolo Galeazzi



Per copia conforme

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
RIFIUTI E TUTELA DELL'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO E SONORO  
(Dott. Giampaolo Galeazzi)





ALLEGATI: 3

- 1) Oggetto: DESCRIZIONE OPERAZIONI IMPIANTO, PRESCRIZIONI, PIANI
- 2) Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- 3) Oggetto: PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO



Ditta: ENDESA ITALIA S.r.l.

Sede legale: Roma - Via Mangili n.9

Ubicazione impianto: Ostiglia - S.S. 12 Abetone Brennero Km.239 e Strada Comunale Vignale

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di mq. 4.150, censita al NCTR del Comune di Ostiglia ai fogli 42 e 43 per S.S. 12 Abetone Brennero Km. 239 e foglio 44 per Strada Comunale Vignale, ed è di proprietà della ENDESA ITALIA S.r.l.;

1.2 La suddetta area ricade in diverse zone urbanistiche, così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Ostiglia, di cui all'allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento;

1.3 Sono effettuate operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

1.4 L'impianto oggetto del presente provvedimento risulta suddiviso in vari punti ubicati all'interno dell'insediamento della Centrale; in tali aree, destinate al deposito preliminare e alla messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, gli stessi sono posti in cumuli su piazzole asfaltate, in big-bags, in fusti metallici, in containers scarrabili, in contenitori metallici, in cassonetti di plastica, oltre alle vasche poste nell'area con accesso dalla Strada Comunale Vignale. Un'area di stoccaggio particolare è quella indicata nella planimetria generale come "PART.A": trattasi di un fabbricato per il deposito e la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con tre pareti in muratura, suddiviso in n.8 box di varie dimensioni, tettoia di copertura e pareti anteriori chiuse con cancello a rete, pavimentato con opportuna pendenza convogliante gli eventuali sversamenti in un pozzetto cieco di raccolta, mentre gli ultimi tre box hanno un cordolo di contenimento.

I box sono adibiti al deposito dei seguenti rifiuti:

- 1 - CER 130301\* e 160210\*
- 2 - vuoto
- 3 - CER 080318 E 200127\*
- 4 - CER 160601\* e 160605
- 5 - CER 200121\*
- 6 - CER 130307\*
- 7 - CER 140603\*
- 8 - CER 130205\*

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:


- area	1) CER 060503	mc 5.300	pari a ton	7.400
- area	2) CER 100101	mc 35	pari a ton	50
- area	3) CER 130301*	mc 1	pari a ton	1
- area	4) CER 150202*	mc 10	pari a ton	10
- area	5) CER 170601*	mc 25	pari a ton	10



- area 6) CER 130205*	mc	30	pari a ton	25
- area 7) CER 160708*	mc	10	pari a ton	10
- area 9) CER 160601*	mc	0,6	pari a ton	1
- area 10) CER 160605	mc	0,25	pari a ton	0,5
- area 11) CER 200121*	mc	7	pari a ton	2
- area 12) CER 080318	mc	2	pari a ton	0,5
- area 14) CER 161106	mc	15	pari a ton	20
- area 15) CER 170904	mc	50	pari a ton	100
- area 16) CER 150106	mc	14	pari a ton	10
- area 17) CER 170411	mc	1,5	pari a ton	2
- area 18) CER 170407	mc	3	pari a ton	10
- area 22) CER 150103	mc	14	pari a ton	4,8
- area 23) CER 200101	mc	7	pari a ton	4
- area 29) CER 140603*	mc	3,5	pari a ton	4
- area 30) CER 200201	mc	50	pari a ton	40
- area 33) CER 160210*	mc	1,7	pari a ton	1
- area 34) CER 130307*	mc	6	pari a ton	5
- area 36) CER 200203	mc	25	pari a ton	20
- area 37) CER 200127*	mc	0,3	pari a ton	0,25
- area 40) CER 170405	mc	100	pari a ton	150
- area 41) CER 160214	mc	15	pari a ton	50
- area 42) CER 170604	mc	17	pari a ton	10

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	DESCRIZIONE	R13	D15
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502		X
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB		X
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto		X
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi, e lubrificazione, non clorurati		X
160708*	Rifiuti contenenti olio		X
160601*	Batterie al piombo	X	
160605	Altre batterie e accumulatori		X
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X



161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105		X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	
150106	Imballaggi in materiali misti		X
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	
170407	Metalli misti	X	
150103	Imballaggi in legno		X
200101	Carta e cartone	X	
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	X	
200201	Rifiuti biodegradabili		X
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate diverse da quelle di cui alla voce 160209		X
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		X
200203	Altri rifiuti non biodegradabili		X
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X
170405	Ferro e acciaio	X	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		X

## 2. Prescrizioni

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la Ditta dovrà presentare una proposta degli interventi finalizzati alla verifica della tenuta della vasca, sita in Strada Comunale Vignale, adibita al deposito preliminare del rifiuto avente CER 060503, da sottoporre all'approvazione di questa Provincia e che dovranno essere realizzati entro 90 giorni dalla loro approvazione;
- 2.3 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica del parco serbatoi;





- 2.4 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art.2 del d.m. 392/96;
- 2.5 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.6 le lampade devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;
- 2.7 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.8 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.9 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.10 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.11 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

